

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 80

1. All' articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

<<Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale. >>.

2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate al Comune entro il 1 agosto 1988, sono fatte valide agli effetti contributivi.